

Circolare informativa del mese di Maggio 2019

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI

Informative e news per la clientela di studio

LEGGE DI BILANCIO 2019

Riepilogati in una circolare i chiarimenti forniti in merito alle novità introdotte dalla L. 145/2018

L'Agenzia delle entrate ha convogliato le risposte ai quesiti fornite in occasione di recenti eventi in videoconferenza con la stampa specializzata. Si spazia dalla disciplina dell'iper ammortamento a quella del riporto delle perdite per i soggetti Irpef e a quella del credito di imposta ricerca e sviluppo. Sono presenti anche commenti ad alcune misure contenute nel D.L. 119/2018, come l'estensione dell'istituto del Gruppo Iva ai gruppi bancari cooperativi, la modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti, l'estensione del regime di "adempimento collaborativo" nel caso di società partecipanti al Gruppo Iva.

(Agenzia delle entrate, circolare n.8, 10/04/2019)

TITOLI NON IMMOBILIZZATI

Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati

L'Oic ha approfondito le disposizioni introdotte dall'articolo 20-quater, D.L. 119/2018 in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli. Tale disposizione normativa consente di mantenere in bilancio titoli e partecipazioni al valore d'iscrizione come risulta dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, invece che al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Esiste la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall'articolo 2426, n.9 del codice civile per le perdite di carattere non durevole, con riferimento ai titoli iscritti nell'attivo circolante del bilancio 2017 e per quelli acquistati durante l'esercizio 2018. Infatti per i primi, si può mantenere, nel bilancio 2018, il valore d'iscrizione del bilancio 2017; per i secondi, si può mantenere il costo di acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

(Organismo Italiano Contabilità, documento interpretativo n. 4, 29/04/2019)

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

Nuovi chiarimenti sugli aspetti contabili della rivalutazione dei beni di impresa

L'Oic ha pubblicato un documento interpretativo che commenta la rivalutazione dei beni di impresa introdotta dalla L. 145/2018 (riguarda le immobilizzazioni materiali e immateriali e le partecipazioni immobilizzate). Le partecipazioni rivalutabili, di controllo e di collegamento, sono soltanto quelle immobilizzate, come previsto dalla L. 342/2000. Non possono essere oggetto di rivalutazione i beni utilizzati in base a contratti di leasing, che possono essere rivalutati solo se già riscattati, perché soltanto in questo caso sono iscrivibili nell'attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice come immobilizzazioni. L'individuazione del valore massimo della rivalutazione può avvenire utilizzando sia il criterio del valore d'uso sia il criterio del valore di mercato. La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e con riferimento a tutti i beni appartenenti ad una stessa categoria omogenea, applicando, per esigenze di omogeneità valutativa, un unico criterio all'interno della stessa categoria.

(Organismo Italiano Contabilità, documento interpretativo n. 5, 29/04/2019)

ESPORTATORI ABITUALI

Utilizzo del plafond disponibile da parte dell'esportatore abituale

Non può avvalersi del beneficio del *plafond*, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, l'esportatore abituale che, in esecuzione di un contratto di appalto, acquista un immobile. L'utilizzo del *plafond* è ammesso, in via generale, per i beni/servizi funzionali al ciclo economico dell'impresa. In particolare, la dichiarazione d'intento inviata dall'esportatore a ciascun fornitore potrà riguardare l'acquisto dei servizi relativi all'installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività industriale. Non potranno beneficiare del *plafond*, invece, i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell'edificio e sono ad esso serventi, per i quali trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*), ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), D.P.R. 633/1972. In tal caso, infatti, come chiarito nella circolare n. 37/2015, la misura antifrode (*reverse charge*) prevale rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali.

(Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 14, 09/04/2019)

ESPORTAZIONI E FATTURA ELETTRONICA

La prova dell'operazione non è più fornita dal visto cartaceo ma dal Dae

Se, in relazione ad operazioni di esportazione, si sceglie di emettere fattura elettronica, non si deve emettere prima fattura cartacea e, una volta ottenuto il codice della bolla doganale, modificarla e poi inviarla tramite il Sistema di interscambio. La prova dell'esportazione, infatti, è fornita dal Dae, documento informatico di accompagnamento all'esportazione. A rivolgersi all'Agenzia delle entrate è un commerciante di autoveicoli che, in relazione alle esportazioni fuori dall'ambito Ue, ha scelto di emettere fatture elettroniche. Nell'istanza di interpello, il contribuente fa presente che tra gli allegati da inserire in sede di fatturazione vi è l'identificativo della bolla doganale, per il cui rilascio è tuttavia necessario avere già emesso la fattura. Questa circostanza, secondo l'istante, renderebbe difficoltoso il processo di fatturazione elettronica e, a tal proposito, chiede chiarimenti. L'Agenzia delle entrate ricorda che l'effettuazione di cessioni all'esportazione non comporta l'obbligo di emettere fattura elettronica né di trasmettere telematicamente i dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro), poiché le cessioni sono documentate con bollette doganali. Tuttavia, il contribuente ha comunque la facoltà di emettere fattura elettronica tramite il Sistema di interscambio nei confronti di un soggetto non residente, inserendo un codice destinatario convenzionale.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 130, 24/04/2019)

ASSICURAZIONI

Approvato il nuovo modello per la denuncia dell'imposta sulle assicurazioni

L'Agenzia delle entrate ha approvato modello, istruzioni e specifiche tecniche che le compagnie di assicurazione devono utilizzare per presentare la denuncia dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nell'esercizio annuale precedente. Costituisce parte integrante del modello anche la comunicazione dei dati e degli importi dei versamenti effettuati a favore delle singole province, suddivisi per ente di destinazione. Il "pacchetto" appena approvato dovrà essere utilizzato già a partire dalla denuncia 2019 per l'anno 2018, da trasmettere entro il prossimo 31 maggio 2019.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 107673, 29/04/2019)

RicordandoVi che la presente circolare ha lo scopo di fornirVi solo dei brevi accenni sulle novità fiscali più importanti, restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione od approfondimento in merito agli argomenti trattati.

Cardano al Campo, 18 Maggio 2019

Rag. Paolo Baratelli

